

AVVISO

Depositi "dormienti"

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo viene alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come **"dormienti"** all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

In attuazione dell'art. 1, comma 345, della citata Legge Finanziaria per il 2006, il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito "Regolamento") **ha definito "dormienti" i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

La Legge 27 ottobre 2008 n. 166 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina riferita ai depositi dormienti alle seguenti fattispecie:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI

Sede Legale: 57022 Castagneto Carducci (LI) – Via Vittorio Emanuele, 44 – Tel. 0565 763607 – Fax 0565 765714

Sede Amministrativa: 57022 Donoratico (LI) – Via Aurelia, 11 – Tel. 0565 778711 – Fax 0565 778739

PEC: bcccastagneto@pec.it – e-mail: bcccastagneto@bcccastagneto.it – Sito web: www.bcccastagneto.it – Cod. ABI 8461-6

Società Cooperativa Per Azioni - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2185 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A158476 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscrizione al Reg. Imprese di Livorno e Cod. Fiscale 00149160491 - R.E.A. LI 31492 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

- gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (tre anni dalla data di emissione);
- gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita) che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari;
- gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

E' altresì previsto che gli intermediari, tra cui le banche:

- verifichino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento e
- in caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, inviino al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.

DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore a 100,00 euro e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti".

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi per l'estinzione, tenuto conto di quanto previsto in materia antiriciclaggio dall'art. 49, comma 12, e dell'art. 63, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 2001 n. 231 e successive modificazioni¹.

Si fa presente che, in mancanza di presentazione dei titoli rappresentativi per l'estinzione, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

¹ E' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, avrebbero dovuto essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.

DEPOSITI VINCOLATI PER TARDIVO PAGAMENTO ASSEGNI BANCARI EX ART. 8 LEGGE 386/1990 "DORMIENTI"

Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti anche i depositi vincolati ai portatori dei titoli costituiti dai traenti di assegni bancari per il tardivo pagamento degli assegni stessi, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, il cui saldo sia superiore a 100,00 euro.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa, si invitano i legittimi portatori degli assegni bancari indicati nel relativo elenco allegato al presente avviso a presentarsi, muniti del titolo, presso la filiale di riferimento indicata nell'elenco medesimo per l'incasso delle somme depositate, **entro 180 giorni dalla data di affissione del predetto elenco.**

Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il termine sopra indicato, il rapporto verrà estinto e le relative somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Allegato n. 12/2022 all'avviso "Depositi al portatore dormienti"

Elenco dei rapporti al portatore per i quali si è verificata la condizione di dormienza nel periodo dall'01/07/2011 al 18/03/2022

Libretti al portatore

Istituto emittente	Numero rapporto
Bcc Castagneto Carducci	10737369
Bcc Castagneto Carducci	10780435
Bcc Castagneto Carducci	10045938
Bcc Castagneto Carducci	10875003
Bcc Castagneto Carducci	10882801
Bcc Castagneto Carducci	10882819
Bcc Castagneto Carducci	10882827
Bcc Castagneto Carducci	10882835
Bcc Castagneto Carducci	10891026
Bcc Castagneto Carducci	10891042
Bcc Castagneto Carducci	10891059
Bcc Castagneto Carducci	10891075
Bcc Castagneto Carducci	10891083
Bcc Castagneto Carducci	10891109
Bcc Castagneto Carducci	10891117
Bcc Castagneto Carducci	10891125
Bcc Castagneto Carducci	10891133
Bcc Castagneto Carducci	10891141
Bcc Castagneto Carducci	10891158
Bcc Castagneto Carducci	10891166
Bcc Castagneto Carducci	10891182
Bcc Castagneto Carducci	10891190
Bcc Castagneto Carducci	10891208
Bcc Castagneto Carducci	10891216
Bcc Castagneto Carducci	10891224
Bcc Castagneto Carducci	10891232
Bcc Castagneto Carducci	10891240
Bcc Castagneto Carducci	10891257
Bcc Castagneto Carducci	10891265
Bcc Castagneto Carducci	10891281
Bcc Castagneto Carducci	10839918
Bcc Castagneto Carducci	10777340
Bcc Castagneto Carducci	10777399

Data di pubblicazione: 25/03/2022

Data di scadenza del termine di 180 gg.: 21/09/2022

Allegato n. 13/2022 all'avviso "Depositi vincolati per tardivo pagamento assegni bancari ex art. 8 legge 386/1990 dormienti"

Elenco dei depositi vincolati per tardivo pagamento assegni bancari ex art. 8 legge 386/1990 per i quali si è verificata la condizione di dormienza nel periodo dall'01/01/2011 al 18/03/2022

Filiale Banca	Tipo deposito	Numero deposito	Numero assegno bancario
Livorno Ag. 3	Assegni	4057515	4057515
Cecina	Assegni	4144665	4144665
Piombino	Assegni	4217073	4217073
Livorno Ag. 2	Assegni	4326047	4326047
Piombino	Assegni	4229022	4229022
Livorno Ag. 3	Assegni	4062978	4062978
Livorno Ag. 2	Assegni	4331716	4331716
Rosignano Solvay	Assegni	4263416	4263416
Livorno Ag. 3	Assegni	4062979	4062979
Rosignano Solvay	Assegni	4266379	4266379
Rosignano Solvay	Assegni	4270943	4270943
Livorno Ag. 3	Assegni	4366433	4366433
Follonica	Assegni	4346540	4346540
Livorno Ag. 4	Assegni	4400103	4400103
Donoratico	Assegni	4510209	4510209
Cecina	Assegni	4162788	4162788
Livorno Ag. 3	Assegni	4369460	4369460

Data di pubblicazione: 25/03/2022

Data di scadenza del termine di 180 gg.: 21/09/2022